

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO  
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI  
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI**

**AVVISO PUBBLICO**

**Disciplina del termine e delle modalità per la presentazione delle candidature per la nomina a Difensore Civico della Regione Abruzzo. L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 “Istituzione del Difensore civico” e s.m.i.**

(Allegato "1" deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 75 dell'8.7.2014 )

**Art. 1  
Finalità**

1. Il presente Avviso, in attuazione dell'art. 82 dello Statuto e della LR. 20 ottobre 1995, n. 126 e s.m.i. “*Istituzione del Difensore civico*” stabilisce il termine e le modalità per la nomina da parte del Consiglio Regionale del Difensore civico della Regione Abruzzo.

2. Con il presente Avviso il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale.

**Art. 2  
Ruolo Istituzionale del Difensore civico**

1. Il Difensore civico, Autorità indipendente della Regione, ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di promuovere e assicurare il buon andamento, l'imparzialità dell'azione amministrativa secondo i principi di legalità, trasparenza, efficacia ed efficienza.

**Art. 3  
Requisiti**

1. Può essere nominato Difensore civico chi è in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana o dell'Unione Europea purché iscritto nelle liste elettorali aggiunte;
  - b) diploma di Laurea con significativa esperienza in campo giuridico e amministrativo;
  - c) requisiti per l'elezione a Consigliere regionale.

**Art. 4  
Nomina**

1. La nomina del Difensore civico regionale è effettuata dal Consiglio regionale tra coloro che hanno presentato la propria candidatura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T. e sul sito Istituzionale del Consiglio regionale [www.consiglio.regione.abruzzo.it](http://www.consiglio.regione.abruzzo.it);

2. E' nominato Difensore civico il candidato che, nella votazione, ottiene i voti dei 2/3 terzi dei componenti il Consiglio; qualora dopo tre votazioni consecutive, da effettuare nella stessa seduta, nessun candidato raggiunga il quorum richiesto, il Consiglio procede a ulteriore votazione ed è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio; se tale maggioranza non sia raggiunta, è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

## **Art. 5** **Durata e Revoca**

1. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni.
2. Il mandato si intende tacitamente confermato una sola volta, ove il Presidente del Consiglio non provveda a convocare il Consiglio per la nuova nomina almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni, con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

## **Art. 6** **Cause di ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità**

1. Al Difensore civico si applicano le condizioni di ineleggibilità di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154: *“Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”*.
2. Ove la nomina riguardi i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi della legge n. 154/1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 5 giorni dalla data di insediamento o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi

Non può ricoprire l'incarico di Difensore Civico:

- il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i giudici conciliatori;
- i dipendenti della regione;
- i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), [L. 23 dicembre 1978, n. 833](#), ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;
- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione;

- gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;
- il difensore civico che ricopre altra carica in altra regione.

Non può, altresì, ricoprire l'incarico di Difensore Civico:

- l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione, e che riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- colui che, come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
- il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui sopra;
- colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con la regione;
- colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della regione, ovvero di istituto o azienda da essa dipendente o vigilata, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso istituto od azienda da essa dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detto ente, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 602/1973;
- colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la regione.

3. Le condizioni di incompatibilità, devono cessare pena la decadenza dalla carica, entro il termine di cinque giorni dalla data di insediamento o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

- l'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica o direzione politica e sindacale, nonché con attività di lavoro subordinato pubblico o privato. Le attività libero professionali non devono inibire la giornaliera assiduità delle funzioni di Difensore Civico;
- nell'espletamento delle proprie funzioni il Difensore Civico è tenuto ad astenersi da attività professionali attraverso cui possa configurarsi qualsiasi forma di interesse;

4. Non può, inoltre, ricoprire l'incarico di Difensore Civico colui che si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235. *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*:

- a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del*

*Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*

- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

#### **Art. 7**

#### **Trattamento economico**

1. Al Difensore civico compete il 60% dell'indennità di carica stabilita per i Consiglieri regionali di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 224 del 27.12.2012: *“Trattamento economico Consiglieri regionali. Misure attuative della L.R. 68/2012:” Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.”.*

2. Al Difensore Civico si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 bis della L.R.10 agosto 2010, n. 40: *“Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari”*, in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive.

#### **Art. 8**

#### **Termine e modalità per la presentazione della domanda**

1. La domanda per la candidatura a Difensore Civico è redatta, **in bollo, a pena di esclusione**, sullo schema di domanda di cui all'Allegato “A” al presente Avviso, e corredata dei seguenti documenti:

- **curriculum vitae** in formato europeo debitamente datato e firmato, comprovante il possesso dei requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità in campo giuridico e amministrativo correlati all'incarico da ricoprire, nonché i titoli di studio conseguiti (<http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>);
- **dichiarazione** redatta ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”* secondo il modello allegato “B”, attestante il possesso dei requisiti per la nomina a Difensore civico e l'assenza

di cause di ineleggibilità di incompatibilità ed incandidabilità di cui all'articolo 6, commi 2,3 e 4, con l'impegno a rimuoverle, ove sussistenti, nei termini previsti.

2. Il plico, contenente la domanda (**in bollo**) di cui all'Allegato A, il curriculum vitae, la dichiarazione di cui all'Allegato B, deve essere inviato al **Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Iacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila)**, entro il **termine perentorio di 30 giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) con una delle seguenti modalità:

a) a mezzo raccomandata A/R;

b) a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: **affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it**, contenente la scansione della domanda compilata e sottoscritta dal titolare della PEC in formato PDF e di ogni altro documento richiesto, oppure, in alternativa, il modulo di domanda (Allegato A), il curriculum vitae e la dichiarazione sostitutiva (allegato B ) compilati e corredati dalla propria firma digitale, certificata da soggetto iscritto nell'apposito elenco tenuto dalla DigitPA.

3. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. Il mancato rispetto del termine sopra evidenziato comporta l'esclusione del soggetto richiedente. Nel caso di invio a mezzo raccomandata A/R, ai fini del rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante; nel caso di invio con posta PEC fa fede la data dell'invio.

4. Nella domanda deve essere indicato il domicilio che il soggetto elegge ai fini delle comunicazioni ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata ove è possibile inviare le comunicazioni ed ogni eventuale variazione degli stessi deve essere comunicata al Servizio competente. Il Servizio competente non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Sul plico contenente la domanda o nell'oggetto della e-mail deve essere apposta la dicitura: **“Domanda per la nomina a Difensore Civico della Regione Abruzzo”**

6. I modelli per la presentazione delle domande sono reperibili sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

7. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

8. il Responsabile del procedimento è il funzionario dell'Ufficio Affari Istituzionali Laura Valente;

## **Art. 9 (Privacy e Trasparenza)**

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti in relazione al presente avviso saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.

2. Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all’art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi, attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.